

# Sospensione ritenute d'acconto

## Sospensione ritenute d'acconto

Il comma 7 dell'articolo in esame prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), **possono scegliere di non subire le ritenute d'acconto** (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 19737) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 marzo 2020.

1. 1

A chi spetta

Professionisti, imprese **con ricavi/compensi inferiori a 400.000€** nel 2019.

L'esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il breve lasso temporale di riferimento.

2. 2

Condizioni

L'opzione è esercitabile a **condizione** che **nel mese precedente** i medesimi **soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.

3. 3

Come si richiede

Per avvalersi dell'opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un'**apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

L'ammontare delle **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto andrà **versato**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **direttamente dai percettori delle somme** in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** (che slitta al **1° giugno**, cadendo il 31 maggio di domenica) **ovvero** mediante rateizzazione (**fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

## Dove trovi questo servizio

